

CASO 11/2012
CAMPIONATO NAZIONALE DOLPHIN 81
Fraglia vela Desenzano,
Desenzano del Garda - 14-17 giugno 2012
ITA 125 - Comitato per le Proteste

- Regola 78.1 del Regolamento di Regata - *Conformità alle Regole di Classe.*
- Regole 64.3(a) e (b) del Regolamento di Regata – *Decisioni in tema di stazza.*
- Regola della Classe Dolphin 81 B1.2 – *responsabilità.*
- Regola della Classe Dolphin 81 C5.1 (7) – *equipaggiamento portatile.*
- Regole della Classe Dolphin 81 E2.2 (a) ed E2.2 (c) – *Appendici dello scafo: modifiche, mantenimento e riparazioni.*

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente) ha pronunciato la seguente

decisione

L'appello presentato dall'imbarcazione ITA 125 avverso la decisione presa il 16 giugno 2012 dal Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale Dolphin 81 organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano in dal 14 al 17 giugno 2012 a seguito della protesta n.3 presentata dallo stesso CdP contro ITA 125 e depositata alle ore 13,38 del 10 dicembre 2011 è stato spedito per posta in data 21 dicembre 2011 e protocollato successivamente dalla FIV in data 5 luglio 2012 per cui risponde ai requisiti temporali stabiliti dall'Appendice F2.1 del regolamento di regata - *Presentazione dei documenti* e deve pertanto essere considerato ricevibile.

L'appellante lamenta che la materia oggetto dell'udienza che ha portato alla squalifica dell'imbarcazione ITA riguardava due asserite infrazioni alle regole di Classe, trattate separatamente e poi accorpate nella decisione.

Per la prima, riguardante il peso dell'ancora risultante ai controlli di stazza inferiore a quello prescritto (7,5 Kg invece di 8 Kg) l'appellante lamenta che i controlli sono stati effettuati circa due ore dopo il rientro in porto dell'imbarcazione senza che questa sia stata tenuta sotto osservazione da parte del comitato organizzatore e che pertanto non può essere provato che l'ancora in discussione fosse quella a bordo durante le regate.

Per la seconda infrazione rilevata, riguardante la non conformità della chiglia alle prescrizioni della Regola di Classe E2.2 (a) ed E2.2 (c) l'Appellante rileva che l'infrazione rilevata dallo stazzatore durante i controlli non riguardavano le dimensioni della chiglia che da questo punto di vista risultava conforme ai requisiti riportati nell'Appendice B del Regolamento di Classe, bensì il profilo della chiglia stessa risultante differente dagli altri, con particolare riferimento a modifiche non consentite comprovate da una stuccatura sulla superficie laterale del bulbo che l'Appellante sostiene essere stata fatta dal cantiere in fase di costruzione a seguito di una caduta accidentale del bulbo stesso.

Il Comitato per le Proteste, nelle sue osservazioni:

Conferma lo svolgimento dei fatti come descritti dall'appellante e dichiara di aver dovuto prendere la decisione appellata in quanto, ai sensi della regola 64.3 (b) "*nel prendere la sua decisione, il Comitato per le Proteste è vincolato dal parere di detta Autorità*" cioè dal parere espresso dallo stazzatore al termine dei controlli.

Sul caso oggetto dell'appello va osservato quanto segue:

La regola 78.1 del regolamento di regata prescrive che *“Il proprietario di una barca ed altra persona responsabile deve fare in modo che la barca sia mantenuta conforme alle regole della sua classe e che il suo eventuale certificato di stazza o rating rimanga valido”*

Lo stesso concetto è sottolineato anche dalla regola di classe B.1.2 che prescrive che sia *“responsabilità dell’armatore di mantenere il certificato di stazza aggiornato e garantire che la barca sia sempre conforme alle attuali regole di classe ed al regolamento ISAF. Tale responsabilità si trasferisce al timoniere qualora l’armatore non sia a bordo in regata”*.

Alla luce di quanto sopra esposto diventa palese che il sostenere che i controlli sono stati effettuati dopo alcune ore senza che la barca sia stata tenuta sotto osservazione non solleva l’armatore e/o la persona responsabile dall’obbligo di mantenerla conforme alle regole di classe: se temevano un’improbabile sostituzione degli equipaggiamenti portatili era loro preciso interesse, oltre che responsabilità, tenere essi stessi sotto osservazione la barca con i suddetti equipaggiamenti.

La regola di classe C5.1(7) è inoltre tassativa nell’indicare in 8 Kg il peso minimo dell’ancora e non può essere nemmeno invocata la regola 64.3(a) in quanto questa giuria non ritiene che una variazione in difetto del peso dell’ancora del 6,25%, ancorché poco influente sulle prestazioni della barca, possa essere imputabile a *“danneggiamento o normale usura”* e possa quindi essere trascurata.

Per quanto invece concerne la presunta infrazione alla Regola della Classe Dolphin 81 E2.2 (a) ed E2.2 (c) – *Appendici dello scafo: modifiche, mantenimento e riparazioni* questa giuria ha richiesto il parere alla Gruppo di Lavoro Stazze della FIV ricevendo in risposta il presente parere, dal quale non vi è ragione di discostarsi:

“Il regolamento della Classe Dolphin 81 OD non è sufficientemente esauriente nel definire le dimensioni della chiglia.

Lo stazzatore presente alla manifestazione ha rilevato differenze sul bordo di uscita della chiglia che, però, non ha potuto misurare e quantificare in quanto nelle descrizioni e nei disegni non vi sono sufficienti indicazioni e misure di controllo sul particolare difforme rilevato, rispetto ad altre imbarcazioni della stessa Classe e da confrontare con quanto avrebbe dovuto essere stabilito dalla Classe.

Quindi non è neppure possibile stabilire se le suddette differenze rientrino nelle tolleranze di costruzione ammesse dal regolamento.

D’altro canto il metodo di costruzione di queste chiglie è per sua natura impreciso ed il risultato finale difficilmente ripetibile da un esemplare all’altro.

Si ritiene vi sia un vuoto normativo che la Classe deve colmare quanto prima per rendere efficaci i controlli e quantificabili gli scostamenti rispetto alle misure stabilite dalla Classe.

per questi motivi la Giuria d’Appello:

1. In parziale accoglimento dell'appello annulla la squalifica per infrazione alle Regole della Classe Dolphin 81 81 E2.2 (a) ed E2.2 (c) – *Appendici dello scafo: modifiche, mantenimento e riparazioni*.
2. Conferma la squalifica di ITA 125 per infrazione alla Regola della Classe Dolphin 81 C5.1 (7) – *equipaggiamento portatile*.

Così deciso in Alassio il 1 dicembre 2012

f.to Sergio Gaibisso, presidente GdA
copia conforme all’originale